



POR FESR Sardegna 2014-2020

Asse I – Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Innovazione

Azione 1.2.2 – Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3

Area di specializzazione

AEROSPAZIO

Programma di ricerca e sviluppo

Disposizioni attuative

Organismo intermedio



come modificate con determinazione del Direttore Generale DG 1039 RIC del 01/08/2017

Sommario

Premessa.....	3
Articolo 1 – Finalità e oggetto	4
Articolo 2 – Riferimenti normativi.....	4
Articolo 3 – Interventi ammissibili	5
Articolo 4 – Soggetti ammissibili	5
Articolo 5 – Priorità tematiche e ambiti tecnologici	7
Articolo 6 – Forma e intensità dell’aiuto.....	8
Articolo 7 – Costi ammissibili.....	8
Articolo 8 – Dotazione finanziaria	9
Articolo 9 – Presentazione delle domande	9
Articolo 10 – Modalità di valutazione	10
Articolo 11 – Criteri di valutazione	11
Articolo 12 – Modalità di concessione dei contributi.....	12
Articolo 13 – Modifiche e variazioni	14
Articolo 14 – Monitoraggio e controlli	14
Articolo 15 – Obblighi dei beneficiari	14
Articolo 16 – Rinuncia e revoca delle agevolazioni	14
Articolo 17 – Stabilità delle operazioni.....	15
Articolo 18 – Cause di esclusione	16
Articolo 19 – Responsabile del procedimento	16

Allegati

1. Formulario per i progetti
2. Guida per la compilazione del formulario
3. Vademecum per l’ammissibilità e la rendicontazione delle spese
- 4.1. Format dichiarazione requisiti impresa
- 4.2. Format dichiarazione requisiti organismo di ricerca
- 4.3. Format dichiarazione requisiti ATI
5. Format ATI costituenda
6. Modulo privacy
7. Dichiarazione comprovante la disponibilità di risorse finanziarie

Premessa

In attuazione dell'Asse prioritario 1 "Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione" del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 - Azione 1.2.2, la Regione Sardegna intende promuovere la realizzazione di progetti complessi di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale su poche aree tematiche di rilievo e l'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie della "Smart Specialisation Strategy" regionale da parte di micro, piccole, medie e grandi imprese in forma singola o aggregata.

Le principali finalità dell'azione sono:

- promuovere lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi nuovi o innovativi nell'ambito delle traiettorie tecnologiche individuate nella strategia di specializzazione intelligente regionale, al fine anche di rilanciare la competitività tecnologica di settori portanti dell'economia regionale;
- favorire la collaborazione tra imprese e sistema della ricerca per l'elaborazione di progetti che rispondano alle esigenze di innovazione e competitività del territorio sardo;
- favorire ricadute sul territorio in termini di competitività del sistema produttivo, innalzando in particolare il contenuto tecnico-scientifico di prodotti e/o processi e/o servizi.

La Strategia di specializzazione intelligente della Sardegna

La politica di coesione 2014-2020, nel sostenere le priorità di Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, attribuisce un ruolo fondante alla elaborazione di strategie nazionali/regionali di specializzazione intelligente (le cosiddette S3), finalizzate a identificare le eccellenze territoriali in termini di ricerca ed innovazione e ad individuarne le potenzialità di crescita.

Nella costruzione della propria S3, la Regione Sardegna ha valorizzato i momenti di confronto e dialogo proposti, a livello comunitario, dalla Piattaforma di Siviglia, a livello nazionale, dal MiSE-DPS, nonché a livello regionale, dall'attuazione del Protocollo di Intesa siglato con le Parti Economiche e Sociali. La strategia, pertanto, nasce da una identificazione dei fabbisogni del territorio e da una lettura dei punti di forza e di debolezza del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione, nonché dei correlati elementi di opportunità e rischio. Per la S3 Sardegna le sfide sono:

- rendere la Sardegna "isola della conoscenza e dell'innovazione";
- riposizionare il tessuto produttivo in un ambiente ecosostenibile e innovativo;
- valorizzare il capitale umano;
- inserire la Sardegna nel contesto nazionale e internazionale di innovazione.

Il processo di costruzione della S3 ha portato a individuare delle Aree di specializzazione (AdS), da intendersi come aree in cui la regione mostra un vantaggio competitivo, oppure abbia un potenziale di crescita qualificata e abbia le capacità di implementare le azioni di trasformazione necessarie per affrontare sfide sociali e ambientali. Le AdS individuate, in base all'analisi di contesto, all'ecosistema dell'innovazione, ai *feedback* sulla partecipazione di imprese e organismi di ricerca ai bandi pubblicati, sono:

1. ICT;
2. Reti intelligenti per la gestione intelligente dell'energia;
3. Agroindustria;
4. Aerospazio;
5. Biomedicina;
6. Turismo, cultura e ambiente.

L'area di specializzazione "Aerospazio"

Il settore spaziale può essere visto come un driver di innovazione in settori come le telecomunicazioni, la navigazione, l'osservazione della Terra e la meteorologia. Infatti, molte tecnologie sviluppate per lo spazio (come, ad esempio, per la Stazione Spaziale Internazionale), possono essere impiegate a terra in altri settori, quali ad esempio agricoltura e sanità, o nella prevenzione e nella riduzione dei rischi di origine naturale e di origine antropica (inclusi gli incidenti a matrice terroristica). Questa macrotematica vede pertanto un forte coinvolgimento intersettoriale che stimola la *cross-fertilization*, mirando a far nascere nuove e innovative applicazioni orientate al mercato.

La scelta, in risposta alle istanze degli *stakeholder* regionali emerse dai "tavoli di ascolto", di inserire l'Aerospazio quale dominio prioritario della Regione Sardegna è stata operata sia in ragione alla presenza in Sardegna di importanti *player* nazionali ed internazionali e con un buon grado di potenzialità, sia in ragione delle competenze e delle infrastrutture aerospaziali esistenti.

Articolo 1 – Finalità e oggetto

La Deliberazione n. 57/11 del 25/11/2015 della Giunta Regionale ha individuato Sardegna Ricerche quale Organismo Intermedio del POR FESR 2014-2020 per l'attuazione delle azioni inerenti la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione inseriti nell'Asse I.

In attuazione dell'azione 1.2.2 del P.O. FESR Sardegna, il presente programma intende sostenere e incrementare la propensione delle imprese del territorio ad investire in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, rafforzando i rapporti di collaborazione tra gli attori del sistema regionale della ricerca e sostenendo lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi nuovi o innovativi nell'ambito delle traiettorie tecnologiche individuate nella strategia di specializzazione intelligente regionale.

Coerentemente con i contenuti dell'azione 1.2.2, il programma si configura come elemento principale di un più ampio "progetto complesso" da realizzare nell'ambito dell'area di specializzazione "Aerospazio" della S3 regionale.

I progetti complessi concentrano una serie di attività integrate e complementari (sviluppo di progetti di R&S, attività per la formazione di figure professionali specialistiche, acquisizione di tecnologie, progetti di ricerca e sperimentazione per le imprese, etc.), tutte finalizzate allo sviluppo delle potenzialità evidenziate nella S3 della Sardegna.

Si prevede di sviluppare un progetto complesso per ognuna delle principali traiettorie tecnologiche individuate dalla S3.

Articolo 2 – Riferimenti normativi

Le presenti disposizioni attuative sono adottate in coerenza e attuazione dei seguenti atti e documenti normativi e deliberativi:

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e d'investimento europei e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- POR FESR Sardegna 2014-2020, con particolare riferimento all'Asse prioritario I: "Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione", approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 4926 del 14.7.2015 e con presa d'atto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/18 del 8.9.2015, e aggiornato con procedura scritta dal Comitato di Sorveglianza il 30.11.2016;
- Comunicazione della Commissione Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata sulla GUCE serie C n. 198/01 del 27/06/2014;
- Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Direttive di attuazione per progetti di ricerca e sviluppo, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 40/9 del 6.7.2016 e in via definitiva con deliberazione della Giunta Regionale n. 48/30 del 6.9.2016;
- Deliberazione G.R. n. 52/19 del 28.10.2015 "Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Linee guida per la definizione degli strumenti attuativi e prima applicazione";
- Criteri di selezione delle operazioni del POR FESR Sardegna 2014-2020;
- Regolamento Delegato (UE) 2015/1516 della Commissione del 10 giugno 2015, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

Articolo 3 – Interventi ammissibili

I progetti presentati, definiti in base a uno studio di fattibilità esistente al momento della presentazione della domanda, dovranno riguardare attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale svolte in Sardegna, in uno o più degli ambiti tecnologici specificati all'art. 5, e riconducibili all'area di specializzazione "Aerospazio" della Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Autonoma della Sardegna (vedi documento scaricabile dalla seguente pagina web):

http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_84_20160912122630.pdf

Per «ricerca industriale» si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.

Per «sviluppo sperimentale» si intende l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Per «studio di fattibilità» si intende la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto, e in ultima analisi le sue prospettive di successo. Lo studio di fattibilità deve contenere oltre alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economiche-finanziarie del progetto da realizzare, anche i conti economici e patrimoniali previsionali, che includano sia il periodo oggetto delle attività del progetto che la previsione a regime.

I progetti devono:

- avere durata non superiore a 36 mesi;
- avere un contributo alla spesa non inferiore a € 500.000,00 e non superiore a € 2.500.000,00;
- essere avviati dopo la stipula della convenzione con Sardegna Ricerche.

Articolo 4 – Soggetti ammissibili

Possono beneficiare degli aiuti le imprese esistenti in forma singola e/o aggregata, così come definite dall'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 operanti nei seguenti settori di attività economica:

➤ Sezione C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

con esclusione dei seguenti comparti appartenenti alla sezione C:

- 20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi
- 25.4 Fabbricazione di armi e munizioni
- 30.30.02 Fabbricazione di missili balistici
- 30.4 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento

33.11.03 Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni

➤ Sezione F - COSTRUZIONI

➤ Sezione J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

➤ Sezione M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI SCIENTIFICHE E TECNICHE

Le imprese possono partecipare anche in forma aggregata, sia con altre imprese che con organismi di ricerca (università, centri di ricerca pubblici e privati). Nel caso in cui nell'aggregazione siano presenti organismi di ricerca, il relativo *team* di progetto deve operare attraverso una stabile organizzazione in Sardegna.

Ogni impresa, sia in forma singola che aggregata, può presentare al massimo due domande di partecipazione; in ogni caso non può richiedere un contributo alla spesa cumulativo superiore a € 2.500.000,00, pena esclusione. Tali limiti non si applicano agli organismi di ricerca.

Per «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza» si intende un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

Nel caso in cui le imprese si presentino in forma aggregata (con altre imprese e/o organismi di ricerca), dovranno costituirsi in Associazione Temporanea di Impresa (A.T.I.), cioè un'aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento.

La costituzione dell'A.T.I. avviene nelle forme previste dalla legge e deve configurare una concreta collaborazione finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. Il contratto deve prevedere espressamente:

- la suddivisione sintetica delle attività e i relativi costi a carico di ciascun partecipante;
- la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di Ricerca e Sviluppo.

L'atto costitutivo deve prevedere il conferimento di un mandato con rappresentanza anche processuale all'impresa capogruppo, che rappresenta l'A.T.I. in tutti i rapporti necessari per lo svolgimento dell'attività fino all'estinzione di ogni rapporto. Il mandato è conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa mandataria.

È possibile presentare domanda di agevolazione anche per le A.T.I. non ancora costituite. In tal caso, al momento della presentazione della domanda i proponenti devono assumere l'impegno a costituire l'A.T.I. e, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione provvisoria, inviare l'atto costitutivo a Sardegna Ricerche, pena la revoca del provvedimento di concessione provvisoria.

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui alle presenti direttive, le imprese proponenti devono rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità formale:

- a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese, nei casi previsti dalla legge ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione; i soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- c) non essere considerate impresa in difficoltà, come definita dall'art. 2, punto 18 del Reg. (UE) n. 651/2014;
- d) non essere incorse nelle sanzioni interdittive di cui art. 9, comma 2 lett. d) del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii., ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

- e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;
- f) avere una sede o unità locale in Sardegna al momento della presentazione della domanda o assumere l'impegno ad avere una sede operativa ubicata nel territorio regionale in Sardegna al momento dell'avvio del progetto, che deve risultare attiva da visura camerale prima dell'erogazione dell'aiuto;
- g) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- h) essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- i) non essere beneficiarie di altri aiuti pubblici per le spese oggetto delle agevolazioni del presente programma;
- j) operare in regime di contabilità ordinaria o, qualora si trovino in regime di contabilità semplificata, ad attivare un conto corrente dedicato, destinato esclusivamente a gestire le transazioni (pagamenti e apporti finanziari) oggetto del piano.
- k) essere in regola con la normativa antimafia (ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e del D. Lgs. 218/2012);
- l) operare solo nei settori economici ammissibili al finanziamento; per coloro che operano sia nei settori esclusi che in quelli che rientrano nel campo di applicazione del Reg. 651 (art.1, par. 3 del Reg. UE 651/14), garantire tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi delle presenti disposizioni attuative;

Nel caso di aggregazioni:

- il mancato possesso anche di un solo requisito da parte di un singolo partecipante all'aggregazione stessa determinerà l'inammissibilità della domanda con pregiudizio per l'intero raggruppamento;
- nessuna impresa del raggruppamento può sostenere più del 70% e meno del 10% dei costi ammissibili del progetto presentato;
- nel caso in cui nel raggruppamento siano presenti organismi di ricerca, nessuno di essi può sostenere da solo meno del 10% e più del 50% dei costi ammissibili del progetto presentato;
- le aggregazioni non possono subire variazioni rispetto a quanto approvato in fase istruttoria. Unica eccezione in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, di uno dei soggetti componenti la ATI; in tal caso Sardegna Ricerche può consentire, per la parte di progetto ancora da eseguire, il subentro di un altro operatore economico, purché abbia i requisiti per la partecipazione al presente Programma, o l'esecuzione da parte di uno degli altri componenti la ATI; tali variazioni saranno valutate al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per il proseguimento del progetto, in assenza delle quali il contributo sarà revocato. Non sono quindi ammissibili sostituzioni di imprese e/o nuovi subentri.

I criteri sopra menzionati si riferiscono anche alle imprese associate o collegate, così come definite dall'Allegato I del Reg. UE 651/14.

Articolo 5 – Priorità tematiche e ambiti tecnologici

Coerentemente con la S3 regionale, i progetti devono riguardare una o più delle seguenti priorità tematiche e ambiti tecnologici:

- a) piattaforme *unmanned* (droni) e *payload* (sensori) per applicazioni civili e duali;
- b) monitorizzazione dello spazio, con lo scopo sia di aumentare la sicurezza del patrimonio orbitante (quali ad esempio i satelliti e le stazioni orbitanti), che di offrire ad utenti istituzionali (agenzie spaziali e istituzioni preposte alla sicurezza nazionale) e privati (operatori satellitari) informazioni rilevanti per la sicurezza dei loro asset;
- c) monitoraggio ambientale e del territorio basato su tecnologie satellitari (GPS, Galileo, Copernicus);
- d) dispositivi elettronici analogico-digitali a microonde, dispositivi metrologici non a contatto, caratterizzazione di materiali alle altissime temperature e materiali attivi per la fotonica.

Articolo 6 – Forma e intensità dell'aiuto

L'aiuto consiste in un contributo in conto capitale a fondo perduto calcolato sui costi ammissibili, nella misura sotto indicata:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Micro e Piccola Impresa	70%	45%
Media Impresa	60%	35%
Grande Impresa	50%	25%
Organismo di ricerca	80%	60%

L'intensità dell'aiuto può essere aumentata di un ulteriore 15%, e comunque non oltre un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili, se è soddisfatta una della seguenti condizioni:

- il progetto prevede una collaborazione effettiva tra imprese, di cui almeno una è una PMI, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% e meno del 10% dei costi ammissibili;
- il progetto prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% e non più del 50% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.
- i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

L'intensità dell'aiuto non può essere aumentata per gli organismi di ricerca.

L'aiuto in questione rispetta tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato nella GUCE L. 187 del 26 giugno 2014 – articolo 25, e pertanto esente dall'obbligo di notifica all'Unione Europea.

Gli aiuti previsti dal presente programma non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, ivi inclusi quelli concessi a titolo "de minimis", in relazione agli stessi costi ammissibili.

Articolo 7 – Costi ammissibili

I costi ammissibili, congrui e pertinenti, devono essere imputati alla specifica categoria di attività (ricerca industriale o sviluppo sperimentale) e rientrare nelle seguenti tipologie:

- Spese di personale*: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto.
- Strumentazione e attrezzature*, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.
- Ricerca contrattuale, conoscenze, brevetti e altri servizi di consulenza*, nel limite massimo del 30% dei costi totali di progetto per singolo partecipante.
- Altri costi di esercizio*, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
- Spese generali*, nella misura forfettaria del 15% dei costi diretti ammissibili del personale, per singolo partecipante.

Per la descrizione di dettaglio delle spese ammissibili e non ammissibili per ciascuna voce e per le modalità di rendicontazione si rimanda a quanto disposto espressamente nel Vademecum per l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese (Allegato 3).

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.

Articolo 8 – Dotazione finanziaria

Il programma oggetto del presente programma dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a € 5.000.000,00. La dotazione finanziaria potrà essere integrata con ulteriori risorse che si renderanno eventualmente disponibili.

Articolo 9 – Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al programma devono essere redatte esclusivamente *on line*, accedendo al sistema informatico della Regione Sardegna "SIPES" dalla pagina web:

<http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml>

compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare in formato elettronico, firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell'impresa proponente e/o dal capofila dell'aggregazione (formato PDF.p7m.) e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico.

Le proposte devono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 29 maggio 2017 e entro le ore 12:00 del 4 settembre 2017.

Il Soggetto proponente per presentare la domanda deve disporre: di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)" rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68 pubblicato in G.U del 28 aprile 2005, n. 97; di "firma digitale" in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004.

Per accedere alla procedura il rappresentante di ciascuna impresa (e organismo di ricerca) deve registrarsi, come utente, sul sistema di Identity Management (IDM) della Regione Autonoma della Sardegna. L'accesso al sistema di Identity Management (IDM) della Regione Autonoma della Sardegna, attraverso la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e la successiva validazione della domanda, costituisce condizione di validità quale dichiarazione sostitutiva di certificazione e quelle firmate digitalmente hanno validità quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La veridicità dei dati dichiarati e il rispetto delle condizioni di utilizzo del sistema informativo sono oggetto di accertamento ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Tutte le dichiarazioni presentate nel corso della procedura sono rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; la non veridicità dei dati dichiarati in sede di domanda può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della domanda o revoca delle agevolazioni ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R 445/2000.

La domanda di accesso si compone della seguente documentazione obbligatoria, firmata digitalmente:

- Progetto di ricerca e sviluppo - Firmato Digitalmente - Obbligatorio
- Studio di fattibilità - Firmato Digitalmente - Obbligatorio

Per ciascuna impresa, sia che partecipi singolarmente che in raggruppamento:

- Dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissibilità - Firmato Digitalmente - Obbligatorio
- Documentazione comprovante la disponibilità di risorse finanziarie - Firmato Digitalmente – Obbligatorio
- Dichiarazione sulla privacy - Firmato Digitalmente – Obbligatorio
- Bilanci approvati (ultimi due esercizi finanziari) - Firmato Digitalmente – Obbligatorio

Per ciascun organismo di ricerca:

- Dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissibilità - Firmato Digitalmente – Obbligatorio
- Dichiarazione sulla privacy- Firmato Digitalmente – Obbligatorio

Per l'aggregazione:

- Dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissibilità – Firmato Digitalmente - Obbligatorio
- Copia dell'atto costitutivo dell'ATI o lettera di impegno alla costituzione - Firmato Digitalmente - Obbligatorio

Un adeguata documentazione deve comprovare la disponibilità di risorse finanziarie, proprie o di terzi, in una forma priva di qualsiasi aiuto pubblico, necessarie per la realizzazione della propria quota parte del progetto, e in ogni caso non inferiore al 25% dei costi ammissibili del progetto.

Nel caso di A.T.I., la domanda di erogazione dell'aiuto deve essere presentata dalla capofila, che deve essere un'impresa, in nome e per conto dell'ATI. L'aiuto sarà erogato alla capofila, che dovrà successivamente trasferirlo agli altri componenti dell'A.T.I. sulla base della spesa sostenuta e rendicontata.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste successive intercorrenti tra l'impresa e Sardegna Ricerche dovranno avvenire tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Eventuali domande presentate oltre i termini di cui sopra non potranno essere accolte.

Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato da Sardegna Ricerche esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi all'iniziativa, nel rispetto della normativa applicabile. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta di Sardegna Ricerche, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari al fine della valutazione.

Articolo 10 – Modalità di valutazione

Il programma si attua attraverso una procedura valutativa a graduatoria, articolata in due fasi:

- a) verifica dell'ammissibilità;
- b) istruttoria e valutazione dei progetti.

I progetti saranno ammessi alla concessione delle agevolazioni in base all'ordine della graduatoria, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Verifica di ammissibilità

Le domande regolarmente inviate sono oggetto di una preliminare istruttoria di ammissibilità formale basata su una verifica di ricevibilità e di ammissibilità.

La verifica di ricevibilità verte sul rispetto delle modalità, della tempistica di presentazione e completezza della documentazione.

Sardegna Ricerche ha facoltà di ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio per consentire ai proponenti di sanare eventuali carenze, ad esclusione di carenze o irregolarità che possono determinare l'irricevibilità dell'istanza.

In caso di attivazione del soccorso istruttorio per le carenze sanabili, Sardegna Ricerche assegna al soggetto proponente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti e le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, o di inadeguatezza delle integrazioni presentate, il soggetto proponente è escluso dalla procedura.

Le domande considerate ricevibili, vengono sottoposte alla verifica di ammissibilità che verte sul controllo della sussistenza dei requisiti di ammissibilità formale e sostanziale.

Sono requisiti di ammissibilità formale:

- l'eleggibilità del soggetto proponente;
- il rispetto dei requisiti dei soggetti proponenti indicati all'articolo 4;
- la conformità con la normativa in materia di Aiuti di Stato e Appalti e adempimenti da parte del beneficiario per il rispetto della normativa suddetta;
- il rispetto delle prescrizioni dell'art. 71 del Reg. UE 1303/2013 "Stabilità delle operazioni";
- l'ubicazione dell'intervento nel territorio regionale, fatti salvi i casi regolamentati dall'art. 70.2 del Reg. UE 1303/2013 e i casi previsti dalla normativa sugli aiuti di stato.

Sono requisiti di ammissibilità sostanziale:

- l'idoneità tecnica dei soggetti proponenti;
- la rispondenza del progetto ai contenuti e alle finalità dell'area di specializzazione tecnologica "Aerospazio" della S3 regionale;
- la durata del progetto non superiore a 36 mesi.

Sardegna Ricerche comunica al soggetto proponente i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda.

I progetti che superano la fase di verifica dell'ammissibilità accedono alla fase di istruttoria e valutazione dei progetti.

Istruttoria e valutazione

Le domande che hanno superato positivamente la fase di verifica di ammissibilità formale, sono sottoposte alla valutazione, che consiste nella verifica della capacità economica e finanziaria di realizzazione del progetto e nella valutazione tecnico scientifica del progetto secondo i criteri di valutazione definiti all'art. 11 delle presenti disposizioni.

La commissione di valutazione dei progetti sarà composta da tre componenti nominati da Sardegna Ricerche. I componenti della commissione saranno docenti universitari ed esperti non operanti nel territorio regionale, con pluriennale esperienza di gestione e realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico negli ambiti tecnologici oggetto del presente programma.

La commissione valuterà i progetti secondo i criteri di cui al successivo articolo.

Articolo 11 – Criteri di valutazione

I criteri di valutazione che verranno utilizzati per la valutazione delle proposte sono riportati nella seguente tabella:

Criteri	Punteggio massimo
1. Qualità intrinseca della proposta e integrazione con altri interventi	70
Saranno oggetto di valutazione la capacità di valorizzare le potenzialità e le eccellenze individuate nella Smart Specialisation Strategy, la capacità di <i>networking</i> e di valorizzazione dei partenariati pubblico-privati esistenti. In particolare sarà oggetto della valutazione la qualità tecnico-scientifica della proposta, intesa come:	
1.1. Chiarezza, realizzabilità e misurabilità degli obiettivi	12
1.2. Qualità dei contenuti tecnico-scientifici, progresso oltre lo stato dell'arte e potenziale di innovazione, profilo del responsabile scientifico	12
1.3. Qualifica, idoneità e adeguatezza dei soggetti coinvolti	12
1.4. Coerenza del piano di lavoro, suddivisione di compiti e risorse, chiarezza dei <i>deliverable</i> e delle <i>milestone</i>	12
1.5. Coerenza con le priorità tematiche e gli ambiti tecnologici del programma	10
1.6. Capacità di <i>networking</i> con soggetti interni e/o esterni nello svolgimento di attività di R&S, e capacità di valorizzazione dei partenariati pubblico-privati esistenti	5
1.7. Congruità e pertinenza dei costi	7
2. Rispondenza del progetto ai risultati attesi e impatto socioeconomico	20
Costituiranno oggetto di valutazione l'utilità del progetto per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività delle imprese, l'impatto occupazionale, anche in termini di qualificazione dell'occupazione, la sostenibilità dell'intervento nel tempo. In particolare saranno oggetto di valutazione:	
2.1. Strategia di sfruttamento dei risultati generati dal progetto, e strategia di tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale	10

Criteri	Punteggio massimo
2.2. Impatto occupazionale	10
3. Criteri di premialità	10
3.1. Coinvolgimento di organismi di ricerca	2
3.2. Qualità del progetto in termini di miglioramento delle performance ambientali di filiera/settore o di sostenibilità ambientale del processo/prodotto	6
3.3. Capacità del progetto di generare sinergie con strumenti di intervento di altri fondi nazionali e comunitari	2

La Commissione potrà effettuare rimodulazioni dei costi ammissibili dei progetti, sulla base della loro congruità e pertinenza.

Gli esiti dei lavori della Commissione saranno approvati con determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche e il relativo esito sarà comunicato ai soggetti proponenti.

I progetti saranno ammessi alla concessione delle agevolazioni in base all'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Potranno essere finanziate le proposte che avranno riportato, a seguito della valutazione, un punteggio maggiore o uguale a 70/100.

Ai sensi dell'art. 115 del Reg (UE) 1303/2013, la graduatoria dei progetti ammessi sarà pubblicata nel sito Internet di Sardegna Ricerche.

Articolo 12 – Modalità di concessione dei contributi

I proponenti dei progetti ammessi, sia in forma singola che aggregata, dovranno sottoscrivere una convenzione con Sardegna Ricerche per l'attuazione del progetto.

L'erogazione dell'agevolazione prevista è subordinata:

- alla dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli art. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni attestante che l'impresa non è sottoposta ad un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- alla presenza di sede e/o unità operativa sul territorio regionale;
- al possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda;
- alla garanzia che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate attraverso altri programmi regionali, nazionali o europei. Il beneficiario si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura dell'intervento;
- al rispetto degli adempimenti in materia di informazione e pubblicità concernenti le operazioni cofinanziate da fondi europei;
- all'essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- all'essere in regola con la normativa antimafia (D. Lgs. 159/2011 e D. Lgs. 218/2012). Le erogazioni a favore del beneficiario sono effettuate previa verifica degli inadempimenti ai sensi dell'art. 48/bis del DPR 602/74.

Sardegna Ricerche effettuerà i controlli su tutte le dichiarazioni rilasciate.

L'erogazione dei contributi potrà avvenire secondo le seguenti due modalità:

- a) rendicontazione con anticipazione;
- b) rendicontazione senza anticipazione.

Di seguito viene riportato l'iter per entrambe le modalità.

a) rendicontazione con anticipazione

Una prima quota pari al 40% dell'agevolazione concessa potrà essere erogata a titolo d'anticipazione, previa presentazione, oltre alle dichiarazioni sopra citate:

- dell'originale cartaceo della cauzione con polizza fideiussoria a garanzia dell'importo erogato, costituita ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 10 giugno 1982, n. 348, che sarà svincolata contestualmente all'erogazione del saldo del contributo;
- della sopra citata dichiarazione ai sensi degli art. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.

L'eventuale anticipazione non può essere corrisposta in presenza di debiti contributivi o fiscali.

Nel caso di A.T.I., la domanda di anticipazione di erogazione dell'aiuto deve essere presentata dalla capofila, in nome e per conto dell'ATI. L'anticipazione dell'aiuto sarà erogata alla capofila, che dovrà successivamente trasferirlo agli altri partecipanti alla ATI sulla base del piano dei costi approvato.

Una seconda quota, pari al 40% dell'agevolazione concessa, al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 40% del valore complessivo del progetto, previa presentazione della documentazione richiesta ai fini della rendicontazione, oltre alle medesime dichiarazioni previste per la prima anticipazione, e della relativa verifica positiva tecnica e amministrativa.

Il saldo a ultimazione del progetto e dopo la verifica finale positiva della documentazione richiesta ai fini della rendicontazione.

b) rendicontazione senza anticipazione

Nel caso in cui il soggetto beneficiario non presenti richiesta di anticipazione, può richiedere due erogazioni intermedie e il saldo finale, che saranno erogate subordinatamente alla verifica positiva della rendicontazione attestante il completamento delle attività e della spesa realizzata nonché il completamento degli altri adempimenti eventualmente previsti per ciascuna fase di realizzazione del progetto approvato. Le singole erogazioni dovranno riguardare stati di avanzamento di importo non inferiori al 25% (venticinque per cento) dell'importo complessivo del progetto approvato. Per ogni rendicontazione, previa positiva verifica amministrativa e tecnico-scientifica, sarà erogata la tranche di finanziamento pari alla quota di contributo corrispondente alle spese rendicontate e ritenute ammissibili.

La rendicontazione finale dovrà essere prodotta entro il termine di 90 giorni dalla data ultima concessa per il completamento del progetto approvato. Nel caso di aggregazioni la richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata dalla capofila, in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti.

Ai fini della rendicontazione finale o intermedia, l'impresa beneficiaria o capofila deve allegare alla domanda di liquidazione dell'aiuto i seguenti documenti:

- relazione finale o intermedia dei risultati tecnici e scientifici del progetto;
- rendiconto finale o intermedio redatto secondo le indicazioni previste nel Vademecum per l'ammissibilità e per la rendicontazione delle spese (Allegato 3). per ciascun soggetto proponente e per progetto.

Sardegna Ricerche procede alla verifica tecnico-scientifica e amministrativa del progetto secondo le seguenti modalità:

Verifica tecnico-scientifica

La verifica tecnico-scientifica, affidata ad un esperto scientifico, consiste nell'accertamento della realizzazione del progetto e del conseguimento degli obiettivi e risultati attesi. Qualora il progetto sia stato realizzato parzialmente, si procede ad una valutazione della realizzazione parziale e all'eventuale riduzione dell'aiuto, ovvero al mancato riconoscimento ove risultassero profondamente modificati i presupposti del progetto approvato.

Verifica amministrativa

La verifica amministrativa verte sull'accertamento del possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni attuative e della validità della documentazione di spesa presentata, attestante i costi sostenuti. Per il dettaglio delle verifiche amministrativo contabili si fa riferimento al Vademecum per l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese (Allegato 3).

Al termine della verifica tecnica e amministrativa, il Direttore Generale determina la liquidazione del contributo o l'eventuale revoca dell'aiuto concesso.

Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazioni, entro 90 giorni dalla ricezione della rendicontazione e della relazione tecnico-scientifica.

Articolo 13 – Modifiche e variazioni

Il progetto approvato non può essere modificato negli obiettivi, nelle attività e nei risultati attesi, pena la revoca delle agevolazioni concesse.

Per quanto riguarda eventuali rimodulazioni delle spese, esse devono essere comunicate preventivamente a Sardegna Ricerche per la relativa autorizzazione. L'autorizzazione potrà essere concessa purché le modifiche non alterino sostanzialmente il piano approvato negli obiettivi, attività e risultati attesi. Non saranno in ogni caso ammesse modifiche superiori al 20% per ogni categoria di costo, fermo restando il costo massimo ammesso per soggetto proponente e quello complessivo.

Articolo 14 – Monitoraggio e controlli

Sardegna Ricerche effettua controlli, anche a campione, presso i soggetti beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni attuative, dagli obblighi contrattuali derivanti dall'accesso alle agevolazioni e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai soggetti beneficiari.

Per i cinque anni successivi alla data di completamento del progetto, l'Amministrazione Regionale, Sardegna Ricerche, l'Unione Europea o altre istituzioni competenti per materia, possono effettuare in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sui soggetti beneficiari, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione dei benefici ottenuti.

Qualora a seguito dei controlli effettuati siano rilevate difformità o irregolarità nella realizzazione del progetto anche rispetto alla documentazione presentata, Sardegna Ricerche procede alla revoca del provvedimento di concessione e alla conseguente segnalazione alle Autorità competenti.

Articolo 15 – Obblighi dei beneficiari

È fatto obbligo ai soggetti beneficiari di:

- provvedere all'apertura della sede/unità operativa sul territorio regionale, secondo le disposizioni di cui all'art. 4;
- dare comunicazione a Sardegna Ricerche qualora si intenda rinunciare all'esecuzione parziale o totale del progetto finanziato;
- comunicare preventivamente a Sardegna Ricerche per l'approvazione, eventuali modifiche dell'atto dell'ATI;
- non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, i beni acquistati o realizzati per la durata di 5 anni dalla data di erogazione del contributo, salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe;
- menzionare, in ogni documento in formato elettronico o cartaceo prodotto nelle attività di divulgazione del progetto, il cofinanziamento con le risorse del POR FESR Sardegna 2014-2020;
- apporre, su ogni originale di spesa ammessa ad agevolazione, la dicitura indicata nel Vademecum per l'ammissibilità dei costi e la rendicontazione delle spese (Allegato 3).

Articolo 16 – Rinuncia e revoca delle agevolazioni

I destinatari delle agevolazioni sono obbligati, nel caso di rinuncia alle agevolazioni, a darne comunicazione scritta a Sardegna Ricerche, mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Le domande si intenderanno decadute e/o le eventuali agevolazioni concesse saranno sottoposte a revoca nei seguenti casi:

- qualora, nel caso di richiesta da parte di Sardegna Ricerche di documentazione integrativa necessaria al proseguimento dell'istruttoria di ammissibilità iniziale o di consuntivo finale, il beneficiario non ottemperi all'invio, a mezzo PEC, di tutto quanto richiesto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta stessa;
- qualora la domanda di erogazione del saldo del contributo e la relativa documentazione non sia inviata, a mezzo PEC, entro il termine previsto dalla convenzione;
- qualora i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal programma ovvero la violazione di specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- qualora non vengano osservate, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro e i contratti collettivi di lavoro;
- qualora l'iniziativa non venga realizzata entro i tempi previsti dalla convenzione; in tal caso è riconosciuta esclusivamente la quota di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate, qualora venga verificato in sede di valutazione scientifica il raggiungimento degli obiettivi parziali significativi;
- qualora, a seguito di controlli e/o ispezioni, si riscontri la mancanza dei requisiti necessari per l'ottenimento delle agevolazioni;
- qualora la valutazione tecnico scientifica intermedia o finale, circa la realizzazione del progetto e il raggiungimento degli obiettivi previsti, dia esito negativo;
- nel caso di fallimento del soggetto beneficiario o apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale;
- qualora non venga perfezionato, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione provvisoria, l'atto costitutivo delle A.T.I. non ancora costituite, salvo eventuale proroga concessa per comprovati motivi da Sardegna Ricerche.

Il provvedimento di concessione degli aiuti è revocato, con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea e vigente alla data di emissione dello stesso provvedimento di revoca.

Articolo 17 – Stabilità delle operazioni

I beneficiari sono tenuti al rispetto dell'obbligo di stabilità delle operazioni nei cinque anni successivi alla conclusione dell'iniziativa, ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013. Al fine del rispetto di tale obbligo, l'iniziativa ammessa a contributo non deve subire modifiche sostanziali:

- che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- risultanti da un cambiamento della natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva.

Rientra in particolare tra gli obblighi derivanti dalla disposizione richiamata al comma precedente il mantenimento per lo stesso periodo dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla Camera di Commercio;
- mantenimento della sede o dell'unità produttiva attiva nel territorio regionale;
- non essere in stato di liquidazione, di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
- mantenimento di un codice ATECO ammissibile ai sensi delle presenti disposizioni attuative.

Costituiscono violazione degli obblighi di cui al primo comma, in particolare:

- la cessione dei beni materiali ed immateriali il cui costo è stato interamente ammesso a contributo oppure il loro utilizzo al di fuori del territorio regionale. I beni mobili oggetto di contributo divenuti inadatti all'uso o alla produzione possono essere sostituiti con altri nuovi di fabbrica coerenti con l'investimento realizzato e di valore non inferiore ai beni già finanziati. I beneficiari comunicano tempestivamente l'avvenuta sostituzione a Sardegna Ricerche. I beni acquistati in sostituzione non possono essere oggetto di altri aiuti;
- la cessione di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto cofinanziato;
- l'affitto di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto cofinanziato.

Per le operazioni straordinarie come il conferimento, la scissione, la trasformazione, lo scorporo e la fusione, si applicano le procedure di seguito indicate, in esito alle quali Sardegna Ricerche valuta se sono rispettati gli obblighi di cui al primo comma. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari a seguito di conferimento, scissione, trasformazione, scorporo o fusione d'impresa, che dovessero intervenire tra la presentazione della domanda di contributo e la compiuta decorrenza dell'obbligo di stabilità delle operazioni, le agevolazioni possono essere trasferite al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica domanda, a condizione che tale soggetto sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso alle agevolazioni, continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.

Articolo 18 – Cause di esclusione

Sono escluse dalla partecipazione agli incentivi del presente programma le proposte provenienti da soggetti non ammissibili o che:

- siano in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e/o regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
- siano stati giudicati colpevoli di un reato riguardante la loro condotta professionale con una sentenza passata in giudicato;
- abbiano commesso una grave violazione dei doveri professionali, accertata con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione aggiudicatrice;
- non abbiano adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente;
- siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea;
- a seguito dell'attribuzione di un altro contratto o della concessione di una sovvenzione a carico del bilancio comunitario e/o nazionale e/o regionale, siano stati dichiarati gravemente inadempienti per inosservanza degli obblighi contrattuali;
- abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999.

Articolo 19 – Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento "Programma di R&S Aerospazio" è Luca Contini, responsabile del settore Valorizzazione della ricerca di Sardegna Ricerche.

Sardegna Ricerche fornisce eventuali comunicazioni relative al programma attraverso il proprio sito internet www.sardegna ricerche.it.

Richieste di chiarimenti possono essere presentate all'indirizzo di posta elettronica: protocollo@cert.sardegna ricerche.it. Per garantire trasparenza e parità di condizioni tra i concorrenti le risposte ai quesiti, in forma anonima, saranno pubblicate tra le FAQ, nella pagina del sito web dedicata al programma, oltre che direttamente all'interessato.

Per altre informazioni:

- E-mail: aerospazio@sardegna ricerche.it
- Patrizia Serra, Luca Contini (070 92431)

Sardegna Ricerche si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'assegnazione dei contributi di cui al presente programma.

Tutti i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 196/2003, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento, che è Sardegna Ricerche.